

Matteo Cosulich*, *Il sistema elettorale del Consiglio regionale tra fonti statali e fonti regionali*, Padova, CEDAM, 2008, pp. XII-371, € 32.

Le revisioni costituzionali del biennio 1999-2001 hanno richiamato l'attenzione su un tema – quello del sistema elettorale del Consiglio regionale – tradizionalmente collocato un poco ai margini del dibattito costituzionalistico italiano. A ben vedere, sia la legge costituzionale n. 1 del 1999, sia le leggi costituzionali n. 2 e n. 3 del 2001 hanno riguardato, in misura maggiore o minore, il tema in discorso: la prima legge costituzionale ha modificato l'art. 122 Cost., attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria la competenza legislativa concorrente su alcuni oggetti (tra cui il "sistema di elezione" dei consiglieri regionali) della materia elettorale regionale; la legge costituzionale n. 2, intervenendo sugli Statuti speciali, ha fatto sì che tutte le Regioni ad autonomia differenziata (o le Province autonome, in Trentino-Alto Adige) disponessero di competenza legislativa primaria relativamente all'elezione del loro Consiglio; la legge costituzionale n. 3 del 2001, infine, ha attribuito alle Regioni ordinarie – nonché alle Regioni speciali, per il tramite del suo art. 10 - la potestà legislativa residuale, esercitabile anche in alcuni ambiti della materia elettorale regionale.

La revisione delle disposizioni di grado costituzionale relative alle elezioni regionali ha determinato una modifica delle fonti subcostituzionali abilitate a disciplinare dette elezioni. Se nelle Regioni speciali la materia elettorale consiliare risulta oggi quasi esclusivamente rimessa ad una legge regionale rinforzata, la cosiddetta legge statutaria, nelle Regioni ordinarie la medesima materia viene in gran parte disciplinata, ex art. 122, 1°c. Cost., dal binomio legge statale di principio (legge n. 165 del 2004) – leggi regionali di dettaglio, cui si affianca, in qualche misura, lo Statuto regionale.

L'insieme delle questioni ora brevemente tratteggiate è stata affrontata nel volume in una duplice prospettiva; duplicità di prospettiva alla quale corrispondono le due parti che compongono il volume.

Nella prima parte, in un'ottica attenta soprattutto al dato costituzionale, si sono esaminate le relazioni intercorrenti fra la disciplina del sistema elettorale regionale e la forma di Stato, democratica e regionale. Più specificamente, i caratteri propri della forma di Stato democratica hanno permesso di individuare i limiti della legislazione elettorale in genere e, in specie, di quella delle Regioni relativamente al proprio Consiglio; l'ampiezza di tale competenza legislativa elettorale regionale, costituzionalmente stabilita, è stata invece letta come indice della natura regionale del nostro ordinamento giuridico.

La parte prima del volume costituisce la cornice dell'analisi, svolta nella parte seconda, delle legislazioni elettorali dei Consigli delle Regioni ordinarie e speciali, esaminate con particolare riferimento alle disposizioni di grado costituzionale relative alla competenza legislativa regionale e alla natura di quest'ultima, alla ripartizione della disciplina legislativa tra fonti statali e fonti regionali, nonché ai limiti che le une pongono alla altre. Si è dunque proceduto ad analizzare le scelte compiute da ciascuna legge elettorale regionale, anche al fine di segnalare qualche possibile orientamento legislativo, soprattutto a quelle Regioni che non sono ancora intervenute in materia.

*Per ulteriori informazioni (indice e introduzione liberamente scaricabili in formato *.pdf):*
<http://www.jus.unitn.it/dsg/pubblicazioni/collana/cosulich/home.html>

* Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Trento (cosulich@jus.unitn.it).